

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. Nuovo testo C. 3610 (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	2
---	---

SEDE REFERENTE:

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	7
--	---

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 19 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.45.

Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

Nuovo testo C. 3610.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del decreto-legge

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), nel richiamare le osservazioni già formulate con riferimento al testo del decreto-legge presentato alla Ca-

mera, fa presente che le Commissioni riunite hanno apportato talune modifiche al provvedimento. Con riferimento a tali modifiche, segnala che l'articolo 2, comma 6, autorizza una spesa aggiuntiva di 778.500 euro per favorire iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili, anche in vista dell'adozione di una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Al riguardo, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, ritiene che andrebbero indicati i dati alla base della quantificazione del medesimo.

Fa quindi presente che l'articolo 5, comma 3-bis, modifica le disposizioni in materia di licenze ordinarie e assenze per malattia previste dalla legge n. 642 del 1961. In proposito, nel segnalare che le norme non sono corredate di relazione tecnica, osserva che esse ricalcano, tuttavia, quanto già previsto dal disegno di legge governativo presentato nella XV Legislatura, corredato di una relazione tecnica, la quale rilevava che la disposizione non comportava nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto gli stanziamenti di bilancio erano calcolati

sulle presenze effettive. Al riguardo, in merito alla parziale retribuzione dell'assenza per infermità, a suo avviso andrebbero meglio precisati gli effetti della disposizione, che appare, in via teorica, suscettibile di determinare maggiori spese per l'amministrazione interessata. Quanto alla nuova durata stabilita per la licenza ordinaria, andrebbero esplicitate le conseguenze di carattere finanziario, in relazione al complesso degli emolumenti corrisposti al personale interessato.

Con riferimento alle modifiche introdotte all'articolo 5, comma 5, ribadisce quanto già osservato con riferimento al testo iniziale del decreto-legge circa i possibili effetti di stabilizzazione del personale interessato derivanti dal comma 5, considerando l'attuale legislazione in tema di lavoro a tempo determinato che individua limiti temporali, decorsi i quali i contratti devono considerarsi a tempo indeterminato. Quanto alla disposizione introdotta dalla Commissione di merito, nel rilevare che la stessa non sembrerebbe idonea a superare i predetti rilievi, evidenzia altresì la necessità di chiarire se la percentuale indicata di assunzioni dirette si riferisca esclusivamente a quelle annualmente autorizzate in deroga al divieto di *turn over*, ovvero riguardi le complessive facoltà di assunzione del Ministero competente. In ogni caso andrebbe – a suo avviso – confermato che, per effetto della disposizione, non risultino modificati i limiti e i presupposti per l'esercizio di dette facoltà e, più specificamente, non si determinino le premesse per autorizzare assunzioni non previste in base alla vigente disciplina.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento, segnala che il comma 2, lettera *b-bis*), dell'articolo 8 dispone che alla copertura della spesa aggiuntiva di 778.500 euro introdotta dall'articolo 2, comma 6, per favorire iniziative diretta ad eliminare le mutilazioni genitali femminili, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 49 del 1987, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di

sviluppo, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria per il 2010. Al riguardo, con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 49 del 1987, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla sussistenza delle necessarie risorse e sulla possibilità che il loro utilizzo non pregiudichi gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore con riferimento al testo iniziale del decreto-legge e alle modifiche introdotte dalle Commissioni riunite, esprime un avviso contrario sulle disposizioni introdotte nel comma 5 dell'articolo 1, in quanto non dispone di elementi per valutare gli effetti finanziari derivanti dalla modifica in oggetto e, pertanto, non è nelle condizioni di verificare se essa determini maggiori oneri rispetto alla precedente formulazione della norma. Analogamente, esprime una valutazione negativa sul comma 6 dell'articolo 2, che reca disposizioni volte ad autorizzare una spesa di 778.500 euro per favorire iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili, in quanto non ritiene idonea la copertura finanziaria proposta, contenuta nell'articolo 8, comma 2, lettera *b-bis*), poiché gli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge del 23 dicembre 2009, n. 191, sono quantificati sulla base delle esigenze minime dell'Amministrazione.

Per quanto attiene, invece, all'articolo 3, rileva preliminarmente che l'onere indicato nella relazione tecnica, pari a 618.725,30 euro, costituisce – come indicato nella stessa relazione – la misura massima della spesa autorizzata e che la copertura di tale onere è assicurata mediante gli stanziamenti autorizzati dal provvedimento in esame, nonché dagli eventuali residui derivanti da interventi legislativi precedenti. In relazione ai nuovi limiti in tema di consulenze, introdotti

dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, precisa che tale ultima disposizione ha vigenza a decorrere dal 2011 e, pertanto, non si è previsto una deroga, in quanto il provvedimento cesserà di avere effetto il 31 dicembre 2010. Con riferimento ai chiarimenti richiesti circa la portata finanziaria delle disposizioni di cui al comma 10, fa presente che, dato l'importo complessivo delle spese autorizzate ai sensi degli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame e tenuto conto della brevità del periodo di autorizzazione, pari a sei mesi, la disposizione non è suscettibile di determinare effetti finanziari rilevanti. In ogni caso, si segnala che la medesima disposizione era già contenuta nel decreto-legge del 1° gennaio 2010, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge del 5 marzo 2010, n. 30. In merito ai contratti degli esperti di cui ai commi 12 e 13, il relatore, oltre a richiedere chiarimenti in merito alla sussistenza delle disponibilità necessarie per la proroga dei contratti, anche alla luce delle riduzioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, chiede se il reiterato rinnovo dei contratti possa comportare la stabilizzazione obbligatoria del personale interessato in applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 368 del 2001. A tale ultimo riguardo, ritiene che non sussista la possibilità di stabilizzazione automatica ipotizzata in quanto nel caso di specie si tratta di esperti con contratto di diritto privato non riconducibili alla normativa generale del personale a tempo determinato. Conferma, poi, che dalla disposizione di proroga dei contratti degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1 lettere c) ed e) della legge del 26 febbraio 1987, n. 49 non scaturiscono nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto nel bilancio esistente già sono stanziati le necessarie risorse finanziarie.

Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 5, comma 5, in materia di proroga dei contratti per l'esecuzione di lavori in economia, osserva che il relatore ha evidenziato come i contenuti della relazione illustrativa si discostino da quelli

della relazione tecnica, relativamente alla proroga dei contratti a tempo determinato stipulati dal Genio militare, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005. Al riguardo, osserva che tali disposizioni prevedono unicamente la proroga dei contratti a tempo determinato, per le esigenze correlate con la partecipazione alle missioni internazionali ovvero con le attività di concorso in circostanze di pubblica calamità, senza nulla disporre in materia di stabilizzazione a tempo indeterminato di tali rapporti di lavoro. Sottolinea, in proposito, che il testo della relazione illustrativa non risulta allineato con quanto previsto dalla disposizione normativa, la cui portata è correttamente analizzata nella relazione tecnica. Per quanto attiene, invece, all'ultimo periodo del comma 5, introdotto nel corso dell'esame da parte delle Commissioni di merito, osserva che tale disposizione prevede la possibilità per il Ministero della difesa, trascorso il termine del 31 dicembre 2010 e qualora abbia la necessità di continuare ad avvalersi delle medesime prestazioni lavorative, di procedere all'assunzione diretta del personale civile del Genio militare già in servizio con contratto a tempo determinato, limitatamente alle qualifiche per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, in deroga alla vigente disciplina del collocamento obbligatorio, nell'ambito del 20 per cento delle assunzioni previste dalla normativa di riferimento. Esprime, quindi, un avviso contrario su tali disposizioni che determinerebbero una stabilizzazione a tempo indeterminato, in deroga alla vigente normativa, mediante assunzione diretta di dipendenti con rapporti di lavoro a tempo determinato già instaurati. Ritiene, pertanto, che si tratti di disposizioni asistematiche rispetto alle attuali disposizioni in materia di reclutamento del personale, contenute negli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e settoriali, che rischiano di determinare anche effetti emulativi da parte di altre categorie. Evidenza, inoltre, come la disposizione si ponga in disarmonia con quanto previsto,

in tema di durata massima dei rapporti di lavoro a tempo determinato, dal decreto legislativo n. 368 del 2001, il quale trova puntuale applicazione anche nelle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 26, lettera *b*), del decreto-legge n. 78 del 2009. Al riguardo, quindi, ribadisce che la disposizione, nel prevedere una deroga ai limiti temporali per i contratti a tempo determinato, è suscettibile di incentivare il ricorso al precariato, con successive richieste di stabilizzazione e richieste emulative e non specifica se le unità delle quali si prevede la stabilizzazione siano contenute nei limiti delle dotazioni organiche del Ministero della difesa. Nell'osservare come non appaia chiara la necessità di disporre a tempo indeterminato di tali unità di personale, generalmente reclutate in relazione ad esigenze di carattere straordinario, rileva come la destinazione delle nuove assunzioni unicamente a personale di professionalità non elevata comprometterebbe la funzionalità dell'amministrazione interessata. Per quanto attiene, invece, alle disposizioni dell'articolo 5, comma 10, in materia di proroga dell'incarico di Commissario straordinario della Croce rossa italiana, fa presente che il Commissario straordinario sostituisce gli organi statuari fino alla conclusione del riassetto organizzativo e, pertanto, non ritiene che dalla disposizione possano derivare effetti finanziari negativi. Per quanto attiene ai chiarimenti richiesti dal relatore con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2010, conferma che le risorse in parola non sono state utilizzate per le finalità originariamente previste dal decreto-legge n. 1 del 2010 e che le stesse risultano già accantonate e disponibili allo scopo indicato dal provvedimento in esame.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva preliminarmente come vi sia una certa contraddittorietà tra le note richiamate dal sottosegretario Casero con riferimento a talune disposizioni, sulle quali è stato espresso prima un giudizio positivo e

quindi uno negativo. In particolare, rileva che ciò si verifichi a proposito delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5. Nell'augurarsi che il relatore non recepisca tali indicazioni, ritiene, in ogni caso, che la realizzazione della Casa della società civile a Kabul possa essere effettuata nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Con riferimento allo stanziamento di 778.500 euro per favorire iniziative volte ad eliminare il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili, osserva che si tratta di un impegno addento dall'Italia in sede internazionale che ha già la sua specifica copertura. Per quanto riguarda poi la stabilizzazione del personale del Genio civile per l'accesso a qualifiche per le quali è previsto il requisito della scuola dell'obbligo, rileva che l'assunzione in deroga alla vigente disciplina è consentita solo nell'ambito del 20 per cento delle assunzioni autorizzate e che si tratta di persone che da decenni prestano la propria opera in tale ambito. A tal proposito, ritiene ingiustificata la posizione di contrarietà espressa dal rappresentante del Governo, in considerazione della mera eventualità di effetti emulativi, mentre la copertura prevista è sufficiente.

Il sottosegretario Luigi CASERO sottolinea come le proprie valutazioni si riferissero a due diverse disposizioni contenute nell'ambito del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, nell'anticipare che nella propria proposta di parere non intende esprimere condizioni con riferimento alle modifiche introdotte all'articolo 1, nonché all'articolo 2, comma 6, del provvedimento e alla sua copertura finanziaria, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3610, di conversione del decreto-legge n. 102 del 2010, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace,

di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:

gli oneri derivanti dall'attribuzione degli incarichi di consulenza di cui all'articolo 3, comma 5, trovano copertura negli stanziamenti autorizzati dal provvedimento, nonché nei residui derivanti da precedenti interventi legislativi e costituiscono un limite massimo di spesa;

i nuovi limiti in tema di consulenze, introdotti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, si applicano a decorrere dal 2011 e non hanno pertanto effetto nei confronti degli incarichi di consulenza di cui all'articolo 3, comma 5, che verranno a scadenza il 31 dicembre 2010;

la deroga ai vincoli di impegnabilità di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, prevista dall'articolo 3, comma 10, non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed è giustificata dalle finalità del provvedimento in esame, che è volto ad assicurare la prosecuzione di interventi in un arco di tempo determinato, autorizzando ogni spesa a tale fine necessaria;

dalla proroga dei contratti di personale esperto, di cui ai commi 12 e 13 dell'articolo 3, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto la copertura del relativo onere è assicurata a valere su risorse disponibili a legislazione vigente, tali disposizioni, inoltre, non comportano alcuna deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, in quanto i contratti del predetto personale non rientrano nelle tipologie contrattuali alle quali si applica il nuovo limite di spesa introdotto dal predetto decreto-legge;

le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 dell'articolo 3 non determinano la possibilità di forme di stabilizzazione automatica dei rapporti di lavoro, in quanto tali disposizioni si applicano a soggetti assunti con contratti di diritto privato;

l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5, determinando la stabilizzazione dei contratti di personale assunto in via diretta con contratti di lavoro a tempo determinato, si configura come un intervento asistemico e settoriale e suscettibile di determinare analoghe richieste di stabilizzazione e spinte emulative, non evidenzia le ragioni per le quali risulta necessario disporre a tempo indeterminato del predetto personale e non specifica se le unità da stabilizzare debbano essere contenute nei limiti delle dotazioni organiche del Ministero della difesa;

l'articolo 5, comma 10, non determina effetti finanziari negativi, in quanto il Commissario straordinario della Croce rossa italiana sostituisce gli organi statutari fino alla conclusione del riassetto organizzativo;

ritenuto che la promozione di iniziative contro le mutilazioni genitali femminili rientri a pieno titolo nelle attività di politica estera finanziabili a valere sulle risorse di cui alla legge n. 49 del 1987, come determinate dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria 2010 e non pregiudichi gli interventi di spesa già previsti a valere sulle medesime risorse;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 3, comma 12, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente »;

All'articolo 5, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo. ».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere.

Massimo VANNUCCI (PD) ringrazia il relatore per la proposta di parere che recepisce, di fatto, le proprie osservazioni.

Con riferimento alle preoccupazioni del relatore con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, pur dichiarando di comprenderle, propone di modificare la parte premissiva del parere piuttosto che inserire una condizione formulata al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, anche tenendo presente che si tratta di persone che prestano la propria opera da molto tempo.

Il sottosegretario Luigi CASERO ritiene che la soppressione dell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5 sia assolutamente necessaria al fine di assicurare l'assenza di nuovi o maggiori oneri privi di idonea copertura finanziaria.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, concorda con le valutazioni del rappresentante del Governo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.15.

SEDE REFERENTE

Lunedì 19 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 16.15.

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che con lettera in data odierna il gruppo Italia dei Valori ha chiesto che

all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010 sia abbinato, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, l'esame della proposta di legge C. 3585, della quale è primo firmatario l'onorevole Borghesi, recante disposizioni in materia di stabilizzazione finanziaria, di contrasto dell'evasione fiscale, di equità e di crescita economica, nonché di tassazione delle transazioni finanziarie, in quanto verte su identica materia. Si riserva, pertanto, di verificare i requisiti per l'abbinamento della proposta e di formulare nella seduta antimeridiana di domani una proposta in tal senso.

Gioacchino ALFANO (Pdl), *relatore*, ricorda che il decreto-legge che la Commissione inizia ad esaminare è stato adottato dal Governo per affrontare la congiuntura economica e finanziaria descritta dalla Relazione unificata sull'economia e sulla finanza pubblica, elaborata dal Governo all'inizio dello scorso mese di maggio, e per dare una risposta alle pressioni che si sono determinate sui mercati finanziari internazionali a seguito dell'emersione della gravissima situazione di *deficit* delle finanze greche. Rileva che si può sicuramente affermare che questa manovra è anticipata rispetto alle scadenze usuali ed è intesa pertanto a ridurre l'incertezza degli operatori economici, nonché a rendere evidente che la politica di bilancio è al momento fermamente orientata a raggiungere gli obiettivi indicati, con un impatto a regime quantificato pari a circa 1.5 per cento del Prodotto interno lordo. Osserva che la manovra si colloca nella fase di consolidamento della ripresa tenendo presente che la crisi del biennio 2008-2009 non ha ancora esaurito i suoi effetti sia sull'economia reale sia sulla finanza pubblica.

Per quanto attiene al quadro economico, in particolare, ricorda che, in Europa, nel corso del 2009, si è registrata una significativa contrazione del tasso di crescita dell'economia, pari a 4,2 punti percentuali (4,1 per cento nell'area euro) rispetto all'anno precedente. Inoltre, sottolinea che nel medesimo periodo, l'inde-

bitamento netto dell'area euro rispetto al prodotto interno lordo è passato dal 2 per cento del 2008 al 6,3 per cento del 2009 e un ulteriore aumento, fino al 6,6 per cento, è atteso per l'anno in corso. Peraltro, rileva che in paesi come Francia e Spagna si registra una situazione ancora peggiore, mentre al di fuori dell'eurozona, il Regno Unito dovrebbe registrare nel 2010 un indebitamento netto dell'ordine dei 12 punti percentuali sul prodotto interno lordo e che l'incremento del disavanzo ha concorso a causare un aumento, di circa 10 punti, del rapporto tra il debito ed il prodotto interno lordo tra il 2008 e il 2009 (dal 69,4 al 78,7 per cento del prodotto interno lordo). Osserva che tale *trend* appare confermato anche per il 2011 con una previsione in aumento fino all'84,7 per cento.

Per quanto riguarda l'Italia, sottolinea che la relazione unificata sull'economia e sulla finanza pubblica ha previsto che l'indebitamento netto dovrebbe attestarsi, nell'anno in corso, su un valore pari al 5 per cento del prodotto interno lordo, a fronte di un andamento dell'economia che, dopo aver registrato una consistente riduzione nel 2009, torna a mostrare nell'anno in corso valori positivi, sia pure modesti. Osserva che un lieve miglioramento è previsto negli anni successivi quando, in corrispondenza di un progressivo aumento del prodotto interno lordo, il disavanzo dovrebbe ridursi fino al 4,3 per cento nel 2012. In relazione all'evoluzione attesa per il deficit di bilancio e per il prodotto interno lordo, rileva che il debito è previsto aumentare dal 115,8 per cento del 2009 al 118,4 per cento nel 2010 e che un ulteriore aumento, al 119,5 per cento, è previsto nel 2011.

Osserva che rispetto all'ultimo documento di programmazione, cioè l'aggiornamento del Programma di Stabilità 2010-2012, la relazione unificata sull'economia e sulla finanza pubblica ha rivisto in senso prudenziale le stime, sia per quanto riguarda la crescita dell'economia, passando, nel 2010, dall'1,1 per cento all'1,0 per cento e nel 2012 dal 2,0 all'1,5 per cento, mentre sono confermati gli obiettivi

programmatici di indebitamento netto, in termini nominali, pari al 3,9 per cento del prodotto interno lordo nel 2011, al 2,7 per cento nel 2012 e il percorso atteso di riduzione del saldo strutturale, pari al 2,5 per cento del prodotto interno lordo nel 2011 e al 2 per cento nel 2012.

Sottolinea che il decreto-legge n. 78 del 2010 costituisce lo strumento necessario al fine di adottare gli interventi correttivi già delineati dalla richiamata relazione e che tali obiettivi riflettono gli impegni assunti in ambito europeo con l'aggiornamento del Programma di Stabilità 2010.

Fa presente peraltro che, in sede europea, nel novembre scorso, è stata concordemente valutata l'opportunità, alla luce della crisi greca e della manovra di carattere speculativo originata dalla stessa crisi, di impegnare gli Stati membri ad assumere tempestivamente le misure necessarie ad assicurare la stabilità delle finanze pubbliche nel breve e nel medio periodo, al fine di rassicurare i mercati e di rafforzare la moneta unica. In particolare, rileva che è stato chiesto agli Stati membri che presentavano, come l'Italia, uno scostamento nei conti pubblici rispetto agli obiettivi fissati con il Trattato di Maastricht, di presentare i rispettivi interventi correttivi entro il 2 giugno 2010. Segnala, inoltre, che tutti i principali Paesi dell'Unione europea, ivi compresa la Germania, comunemente presa a modello per la stabilità dei conti, hanno adottato manovre correttive volte a prevedere drastiche e talvolta anche più dolorose disposizioni di riduzione delle spese. Ricorda, in proposito, che la comunicazione del 30 giugno 2010 della Commissione europea, peraltro al nostro esame, ha delineato l'introduzione di un semestre europeo nell'ambito del quale assicurare un maggiore coordinamento delle politiche di bilancio ed ha sottolineato l'esigenza di manovre di bilancio di carattere pluriennale, in luogo di manovre annuali.

Rileva che, con il decreto-legge in esame, che si pone in linea di continuità con la legge finanziaria 2010, l'Italia compie quell'opera di messa in sicurezza dei propri conti, al fine di evitare fenomeni di

tipo speculativo analoghi a quelli che hanno investito altri Paesi europei. Sottolinea, inoltre, come l'adozione di una manovra così rilevante, che, pur senza aumentare la pressione fiscale, richiede tuttavia sacrifici dolorosi in particolare ai dipendenti pubblici, che negli ultimi anni hanno beneficiato di aumenti mediamente maggiori di quelli ottenuti dai dipendenti del settore privato, si sia resa indispensabile a seguito della procedura aperta, in sede europea, per disavanzo eccessivo a carico dell'Italia, come di altri Paesi europei.

Ribadisce che, guardando al quadro complessivo degli interventi previsti, è possibile notare lo sforzo compiuto dal Governo di agire in maniera pressoché esclusiva su due versanti, la riduzione della spesa pubblica e la lotta all'evasione fiscale, con misure che possono raccogliersi in quattro principali capitoli: enti locali, pubblica amministrazione, entrate e previdenza.

Ricorda che, come si evince dalla nota informativa trasmessa nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il richiamato contenimento della spesa pubblica sarà pari a circa 8 miliardi di euro nel 2011, a 14,9 miliardi di euro nel 2012 e a 17 miliardi di euro nel 2013. Rileva che, in questo quadro, si è reso necessario un significativo apporto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali, che, a regime, contribuiranno con circa 8,5 miliardi di euro. Evidenzia che la consistente riduzione delle risorse destinate agli enti territoriali non pregiudicherà tuttavia in alcun modo l'attuazione del federalismo fiscale, come chiarito ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del provvedimento in esame ed anzi potrà essere un'occasione per una razionalizzazione della finanza degli enti territoriali medesimi, più volte invocata. Fa presente che il provvedimento, peraltro, rivela alcune potenzialità che, se ben utilizzate, potranno rappresentare un incentivo allo sviluppo, specialmente per le regioni del Mezzogiorno. Ricorda, in particolare, le disposizioni relative a forme di fiscalità di vantaggio ed alla creazione di zone a

« burocrazia zero ». Osserva che la necessità di uno snellimento degli apparati burocratici e di un contenimento delle dinamiche di crescita della spesa, che ha raggiunto l'insostenibile soglia del 52,5 per cento del prodotto interno lordo, è alla base della filosofia che ha ispirato le analoghe manovre adottate negli altri Paesi europei. Sottolinea che la situazione relativamente migliore dell'Italia, anche grazie all'azione prudente e rigorosa perseguita dal Governo, sul versante del deficit ha consentito di effettuare una correzione relativamente contenuta, pari a circa 25 miliardi di euro nel triennio di riferimento.

Evidenzia che il decreto-legge introduce importanti norme volte a rendere più efficace il contrasto all'evasione fiscale, perseguito con grande determinazione dal Governo. Ricorda, in particolare, le misure volte a potenziare il cosiddetto redditometro e l'introduzione della fattura telematica per importi superiori ai 3.000 euro, nonché i controlli più incisivi su taluni fenomeni e comportamenti elusivi. Più nel dettaglio, rileva come l'esame da parte del Senato abbia sostanzialmente confermato l'impianto generale della manovra, senza operare una modifica dei saldi complessivi. Ritiene vada anzi sottolineato come le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento siano in realtà virtuose, in quanto determinano un'ulteriore riduzione dell'indebitamento netto per 77,3 milioni nel 2011, 86,2 milioni nel 2012 e 54,6 milioni nel 2013. Sottolinea che nel 2012 la correzione arriva dunque a 25.068 milioni.

Rileva, inoltre, come, con riferimento alla manovra netta negli anni 2011-2013, ovvero alla correzione del deficit operata attraverso un miglioramento del saldo primario, essa operi prevalentemente, precisamente per il 62,2 per cento nella media del triennio, attraverso il contenimento della spesa e, al suo interno, della componente di parte corrente. Considera questa un'inversione di rotta di fondamentale importanza, che tende a correggere uno

squilibrio strutturale della finanza pubblica e che come tale va guardato con grande favore.

In merito alla composizione della manovra, ricorda che particolare rilievo assumono le misure correttive poste a carico del comparto delle Amministrazioni locali, che rappresentano una quota della manovra complessiva pari alla metà nell'esercizio 2011 e a un terzo nei due esercizi successivi e che il comparto maggiormente inciso è quello delle regioni a statuto ordinario, sul quale grava oltre la metà della correzione complessiva richiesta al totale delle amministrazioni locali. Nel complesso, rileva che la misura del concorso alla manovra a carico degli enti territoriali è determinato in 6.300 milioni nel 2011 e 8.500 milioni a decorrere dal 2012. Osserva che le modifiche apportate al Senato riguardano esclusivamente il comparto dei comuni e hanno effetti sostanzialmente compensativi all'interno dello stesso, fatta eccezione per uno stanziamento di 50 milioni in favore dei comuni commissariati, che trova copertura a valere sugli effetti di maggiore entrata recati da altre disposizioni introdotte al Senato.

Rispetto alla tipologia degli strumenti utilizzati nella manovra, a differenza di quanto operato negli ultimi anni, evidenzia che l'effetto di contenimento dei saldi per le regioni a statuto ordinario, i comuni e le province non risulta affidato allo strumento del patto di stabilità interno, inteso come vincoli sulle poste di bilancio, bensì ad una riduzione di trasferimenti. Rileva che i vincoli previsti dalla normativa vigente del patto, che copre un arco temporale che arriva fino al 2011, non sono, infatti, modificati dal provvedimento in esame.

In merito all'utilizzo dello strumento del taglio dei trasferimenti, segnala come il susseguirsi, nel passato, di manovre basate sui vincoli di spesa, per quanto riguarda le regioni, o di saldo, per gli enti locali, mediante lo strumento del patto di stabilità interno, abbia portato in molti casi all'emersione di avanzi di amministrazione: interventi aggiuntivi miranti a

restringere ulteriormente la capacità di spesa delle regioni, a parità di risorse disponibili, o a imporre agli enti locali miglioramenti cumulativi di saldi già in avanzo, avrebbero pertanto comportato indesiderabili effetti distorsivi rispetto ad un'efficiente allocazione di risorse. Sottolinea che da tale circostanza deriva, verosimilmente, la scelta dolorosa ma fondata sotto il profilo tecnico, di intervenire mediante una riduzione delle risorse; riduzione i cui criteri di riparto tra gli enti territoriali potranno essere concordati con le stesse autonomie sulla base di una logica – sottesa alle modifiche introdotte dal Senato – volta a premiare le amministrazioni più virtuose in termini di equilibri di bilancio e contenimento delle spese.

Con riferimento alle regioni a statuto speciale, invece, segnala che lo strumento utilizzato per la manovra resta affidato, come nel passato, al meccanismo del patto di stabilità interno, da attuarsi mediante accordi tra lo Stato e le regioni stesse, rimanendo tali regioni escluse dalla riduzione delle risorse loro spettanti.

Ricorda, poi, che il decreto-legge prevede un inasprimento delle sanzioni vigenti per il mancato rispetto del patto di stabilità interno. In particolare per gli enti locali, rileva che le sanzioni sono integrate con la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato in misura pari allo scostamento tra saldo obiettivo e saldo conseguito e, per le regioni, con l'obbligo di versare all'entrata del bilancio dello Stato un importo pari allo scostamento tra l'obiettivo ed il risultato conseguito. Osserva che, parallelamente, il decreto dispone, per l'anno 2010, un'attenuazione del patto di stabilità interno, in analogia con quanto disposto lo scorso anno, al fine di sostenere la spesa per investimenti degli enti locali. Sottolinea che gli enti locali rispettosi del patto dell'anno 2009 possono, infatti, escludere dal saldo di riferimento le spese di investimento nella misura fissata ai sensi dell'articolo 14, commi 11 e 33-*bis*, dei residui passivi di conto capitale risultanti dai rendiconti dell'esercizio 2008. Rileva che ulteriori

deroghe ai vincoli del patto di stabilità sono inoltre previste in favore di determinate categorie di enti locali, in particolare per i comuni della Provincia de L'Aquila in stato di dissesto – che possono escludere dal saldo del patto nel triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010 e in favore dei quali è altresì autorizzato un contributo di 2 milioni nel 2010 per far fronte al pagamento dei debiti accertati – e per i comuni commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, che possono escludere dal patto alcune voci di entrata e di spesa connesse a specifici trasferimenti autorizzati al fine di agevolare il lavoro delle commissioni straordinarie chiamate alla gestione di tali enti.

Tra le ulteriori misure in materia di autonomie territoriali ricorda, in quanto inedita, la previsione contenuta nell'articolo 14, comma 6, relativa alla sospensione dei trasferimenti erariali nei confronti delle regioni che risultino « in deficit eccessivo di bilancio ».

Ricorda che il decreto-legge dispone poi una serie di misure in favore del comune di Roma, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro, ai sensi dell'articolo 14, commi da 13-*bis* a 18. Evidenzia che, a tal fine, si prevede la costituzione di due fondi nel bilancio dello Stato, rispettivamente, di 300 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2011, come contributo al comune di Roma per il finanziamento del piano di rientro dall'indebitamento pregresso. Rileva che il comune di Roma è peraltro autorizzato ad adottare una serie di misure – tra cui l'istituzione di un'addizionale sui diritti di imbarco e l'incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF – per reperire le risorse necessarie all'attuazione del predetto piano e a garantire l'equilibrio della gestione ordinaria.

Sottolinea che un ulteriore esteso ambito di intervento è riferibile al pubblico impiego, per il quale si prevedono, in termini di indebitamento netto, minori spese pari a circa 921 milioni di euro per

il 2011, 1.407 milioni di euro e 1.766 milioni di euro per il 2013. Rileva che l'entità della manovra è particolarmente ampia, se si considera che tali dati non includono le riduzioni di spesa eventualmente attuate dalle autonomie locali in applicazione dell'articolo 14 e che le misure di contenimento si sostanziano, principalmente, nel blocco delle retribuzioni per il triennio 2011-2013. Rileva che, a tal fine, si prevede di non procedere ai rinnovi dei contratti, raffreddando nel contempo le dinamiche di crescita delle retribuzioni.

Segnala che, tra gli interventi disposti, un'assoluta novità è rappresentata anche dal taglio del 5 e del 10 per cento delle retribuzioni superiori, rispettivamente, a 90 e 150 mila euro; le misure introdotte si affiancano al rafforzamento di altre più tradizionali, come la riduzione del *turn over* e che la manovra si completa con una pluralità di altre norme, tra le quali la riduzione dei trattamenti spettanti a ministri e sottosegretari non parlamentari e agli addetti agli uffici di diretta collaborazione dei ministri.

Osserva che risparmi di spesa rilevanti sono altresì ottenuti limitando i costi di funzionamento della pubblica amministrazione. Rileva che, a tale scopo, è prevista la riduzione del 10 per cento delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili nell'ambito delle missioni di spesa di ciascun ministero, i cui effetti in termini di indebitamento netto comportano una riduzione pari a circa 1.400 milioni per l'anno 2011, 2.000 per il 2012 e 2.700 per il 2013. Segnala che tali riduzioni di spesa comprendono anche gli effetti di contenimento degli stanziamenti di spesa dei ministeri per consumi intermedi; in tale ambito rileva il contenimento delle spese per studi e consulenze, nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre e spese di rappresentanza, nonché il divieto di sponsorizzazioni. Contribuiscono alla riduzione dei consumi intermedi anche i risparmi derivanti dalla riduzione delle risorse per le missioni.

Ricorda che è altresì disposta la riduzione delle spese per formazione, nonché

per quelle relative all'acquisto, manutenzione, noleggio di autovetture e la riduzione delle spese per fitti passivi. Rileva che le misure richiamate si applicano a tutte le Amministrazioni pubbliche in via diretta, con esclusione delle Regioni, delle Province autonome, e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali si prevede che tali norme costituiscano disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Sottolinea, inoltre, la rilevanza delle misure tese alla soppressione ed unificazione di enti ed organismi pubblici, nonché la riduzione di contributi al finanziamento degli enti, istituti, fondazioni e altri organismi. Segnala che a queste misure si affiancano interventi per la semplificazione della *governance* degli enti previdenziali pubblici ed il rafforzamento dei vincoli della spesa sanitaria. Rileva che ulteriori risparmi derivano inoltre dalla riduzione dei cosiddetti costi della politica, conseguita attraverso la riduzione degli stipendi di ministri e sottosegretari, della struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio, nonché con la riduzione delle risorse destinate ai rimborsi delle spese elettorali. Osserva che nella medesima direzione operano le misure volte al contenimento del costo degli apparati politici ed amministrativi locali, in particolare quelle relative ai trattamenti economici dei Consigli regionali, delle Giunte e dei Presidenti di Giunta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e quelle relative dirette alla riduzione delle indennità di sindaci, presidenti di provincia, assessori ed altri amministratori locali; all'abolizione dei compensi dei consiglieri circoscrizionali; all'introduzione del divieto di cumulo delle indennità dei soggetti che ricoprono più incarichi, di cui all'articolo 6, commi da 6 a 11.

Segnala che, sempre sul versante del reperimento delle risorse, un ruolo significativo – anche se inferiore a quello svolto dalla riduzione delle spese correnti – è esercitato dalle misure di contrasto all'evasione fiscale e, in generale, dal comparto delle entrate tributarie, che garantisce un contributo netto alla manovra di

stabilizzazione, in termini di indebitamento netto, di circa 798 milioni di euro nel 2010, 3.329 milioni di euro nel 2011, 9.676 milioni di euro nel 2012 e di 7.589 milioni di euro nel 2013. Ricorda che le misure di potenziamento della lotta all'evasione adottate operano su un duplice piano: da un lato, attraverso l'introduzione di più efficaci strumenti di accertamento, dall'altro, attraverso la focalizzazione dell'attività di ispezione e controllo su determinati segmenti di contribuenti, i cui comportamenti appaiono a più elevato rischio di evasione. Tra le misure del primo gruppo, rileva che un impatto significativo sul gettito viene garantito dall'aggiornamento dell'accertamento sintetico, cosiddetto redditometro, ai sensi dell'articolo 22, dall'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate delle fatture di importo superiore ad una certa soglia, ex articolo 21, dalla procedura di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni intracomunitarie, di cui all'articolo 27, e dalla previsione di una documentazione standardizzata di conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento, ai sensi dell'articolo 26. Tra le misure volte ad orientare efficacemente l'attività di accertamento, segnala quelle di contrasto al fenomeno delle imprese «apri e chiudi», di cui all'articolo 23, e delle imprese in perdita sistemica, ai sensi dell'articolo 24. Considera, inoltre, di rilievo le misure in tema di regime fiscale per i fondi immobiliari e quelle volte a contrastare il fenomeno del riciclaggio dei proventi da attività criminose attraverso la tracciabilità dei movimenti in contanti.

Sotto altro versante, segnala che significativi risparmi sono attesi dal contenimento delle spese in materia previdenziale e assistenziale, e in particolare dal rinvio dell'uscita dal lavoro per il pensionamento di vecchiaia ordinario e per il pensionamento anticipato. In particolare, ricorda che, a partire dal 2011, si potrà andare in pensione 12 mesi dopo aver raggiunto i requisiti per i lavoratori dipendenti e 18 mesi dopo per i lavoratori autonomi. Inoltre, il trattamento di fine servizio dei dipendenti delle Amministrazioni pubbli-

che sarà riconosciuto in quote annuali, in base al livello della complessiva prestazione e si dispone il computo delle medesime indennità secondo il sistema del *pro-rata* con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011. Evidenza che ulteriori interventi di risparmio sono disposti per contrastare gli abusi in materia di invalidità civile.

Segnala, infine, che il decreto prevede una serie di misure per rilanciare lo sviluppo e incentivare la competitività. Tra queste, oltre alla fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate del Paese, in base alla quale le Regioni potranno modificare le aliquote Irap, fino ad azzerarle, e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni per le nuove iniziative produttive, ricorda come, per agevolare l'iniziativa produttiva nel Mezzogiorno, sia prevista l'individuazione di un Commissario di governo per tutte le pratiche amministrative connesse all'avvio di nuove attività economiche. Rileva, inoltre, che sono previsti incentivi per attirare investimenti dall'estero, in base ai quali le imprese di Paesi dell'Unione europea, che intraprendono iniziative imprenditoriali in Italia, possono scegliere, in alternativa alla normativa fiscale italiana, l'applicazione, per un periodo di tre anni, del regime fiscale vigente in uno degli Stati dell'Unione europea. Segnala che, analogamente, è prevista l'introduzione di vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari alle reti di imprese riconosciute ai sensi della disciplina in materia di contratto di rete introdotta durante l'esame al Senato e che specifici incentivi in materia di imposta sul reddito sono riconosciuti per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero.

Ritiene, inoltre, di assoluto rilievo le disposizioni di cui all'articolo 49 in materia di conferenza di servizi e quelle, introdotte in tale ambito dal Senato, recanti norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività e altre norme di semplificazione amministrativa per le imprese, attraverso le quali si intende corrispondere all'esigenza di liberalizzazione dell'attività d'impresa attraverso

l'istituzione di una segnalazione certificata di inizio attività che sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.

Ricorda, poi, le disposizioni in materia di contratto di produttività, il riordino della disciplina dei certificati verdi e sistema CIP 6, il rifinanziamento del Fondo infrastrutture, le norme in materia di concessioni autostradali, assieme ad altre misure introdotte dal Senato, quali ad esempio quelle volte a far fronte alla crisi in atto nel settore della pesca marittima. Rileva che queste disposizioni costituiscono nel loro complesso un insieme di interventi normativi assai ampio e intenso, che rivela il tentativo di perseguire gli obiettivi di risanamento di finanza pubblica distribuendo il più possibile i relativi oneri a livello sociale ed economico. Considera questo un insieme di interventi che si rivela idoneo a consolidare i conti pubblici nella misura richiesta dall'Unione europea e a soddisfare le aspettative dei mercati, condizioni queste irrinunciabili per incamminarsi su un nuovo percorso di crescita e di sviluppo del sistema paese.

Pier Paolo BARETTA (PD), riservandosi di intervenire nella seduta di domani sul contenuto del provvedimento del quale oggi la Commissione avvia l'esame, osserva preliminarmente di aver apprezzato il fatto che il relatore abbia sempre parlato di una manovra finanziaria, senza prefigurare che il provvedimento in esame costituisca un intervento sostitutivo della legge di stabilità, che dovrà essere presentata dal Governo entro il 15 ottobre prossimo. Ritiene, infatti, che debba prestarsi particolare attenzione, in sede di prima applicazione della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, al corretto utilizzo dei diversi strumenti normativi previsti da tale legge, ricordando – ad esempio – che entro il 15 luglio il Governo avrebbe dovuto presentare al Parlamento le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di

finanza pubblica tra i diversi livelli territoriali, che costituiscono un documento prodromico all'elaborazione della Decisione di finanza pubblica e, quindi, alla individuazione del contenuto del Patto di stabilità interno. In questo contesto, giudica pertanto essenziale che il Governo chiarisca in modo univoco quale sia il rapporto che corre tra il decreto-legge in esame e la manovra finanziaria per gli anni 2011-2013, garantendo un puntuale rispetto delle disposizioni della nuova legge di contabilità. Al riguardo, sottolinea, pertanto, l'esigenza che il Governo trasmetta tempestivamente, ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, l'aggiornamento della relazione tecnica e del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del decreto-legge, che tenga conto delle numerosissime modifiche introdotte con l'emendamento sul quale è stata posta la questione di fiducia. Anche in relazione a quanto avvenuto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, osserva, poi, che il provvedimento in esame non può a suo avviso in alcun modo considerarsi collegato alla manovra di finanza pubblica, anche in considerazione della circostanza che si tratta di un decreto-legge, né può ipotizzarsi una nuova categoria di provvedimenti, correlati alla manovra, ai fini dell'applicazione del regime di ammissibilità delle proposte emendative. Ritiene, altresì, necessario che il Governo chiarisca sin d'ora se intenda porre la questione di fiducia, già annunciata all'opinione pubblica attraverso i mezzi di comunicazione di massa, sul testo del decreto-legge approvato dal Senato ovvero sul testo risultante dall'esame in sede referente da parte della Commissione bilancio. Nel sottolineare, in proposito, come i tempi di lavoro individuati dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, consentano, comunque, di valutare le proposte emendative che saranno presentate, fa presente che il proprio gruppo è intenzionato a presentare un certo numero di proposte emendative, procedendo già in questa fase alla segnalazione degli emendamenti che chiederà vengano comunque poste in vota-

zione. Ritiene, pertanto, che sussistano le condizioni per un esame del merito delle proposte emendative che verranno presentate, sottolineando che il Governo potrà presentare un maxiemendamento solo qualora la Commissione introducano modifiche al testo approvato dal Senato, in quanto, altrimenti, potrà comunque porre la questione di fiducia sul testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. In proposito, pur rilevando che i tempi concessi dai lavori dell'Assemblea non sono adeguati alla complessità del provvedimento, giudica assolutamente necessario che la Commissione proceda ad un esame delle proposte emendative, in quanto la maggioranza ed il Governo devono assumersi la responsabilità di respingere nel merito le proposte presentate dall'opposizione, preannunciando che il proprio gruppo non intende adottare atteggiamenti ostruzionistici in sede di esame delle proposte emendative, in quanto ritiene che l'effettivo esame di tali proposte garantisca il rispetto della dignità dei lavori parlamentari e un corretto equilibrio nei rapporti tra maggioranza ed opposizione.

Renato CAMBURSANO (IdV) osserva come i potenti mezzi di stampa che fanno capo al Presidente del Consiglio dei ministri abbiano riportato già la notizia secondo la quale il Governo intenderebbe porre la questione di fiducia alla Camera sul testo licenziato dal Senato. Pur rilevando che molte delle promesse formulate dal Presidente del Consiglio, come quella di non mettere le mani nelle tasche degli italiani, non sono state poi mantenute, osserva che quest'ultima probabilmente lo sarà, in considerazione non solo dei tempi ristretti di cui dispone questo ramo del Parlamento, ma anche e soprattutto della necessità di tenere insieme la maggioranza. Osserva quindi che, se il testo è blindato, pur volendo accogliere l'invito del relatore ad un dibattito franco ed approfondito, sottolinea che il contributo proveniente dagli interventi che potranno essere svolti non rivestirà alcuna utilità. Con riferimento al comportamento che il suo gruppo terrà in occasione dell'esame

del provvedimento, fa presente, ringraziando il presidente per averne preannunciato l'abbinamento al decreto-legge, che è stata presentata una manovra alternativa e ritiene che la maggioranza ed il Governo dovranno esprimersi in merito esplicitando le ragioni per un'eventuale reiezione delle proposte ivi contenute. Preannuncia quindi che il suo gruppo non presenterà molti emendamenti e che non abbandonerà i lavori della Commissione e dell'Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento, fa presente che nella seduta di domani proseguirà l'esame preliminare, ricordando che il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 16 di domani e che nella

seduta convocata per le ore 9 di mercoledì è previsto l'intervento del Ministro Tremonti, all'esito del quale si aprirà un dibattito, al quale potrà intervenire un deputato per ciascun gruppo per non più di 10 minuti. L'esame del provvedimento proseguirà, quindi, nelle giornate successive con la discussione delle proposte emendative. Sul punto, ritiene che le modalità di esame proposte dall'onorevole Baretta siano condivisibili, anche in considerazione della necessità di concludere l'esame in Commissione in tempo utile a consentire l'avvio dell'esame in Assemblea nella giornata di lunedì 26 luglio. Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani.

La seduta termina alle 16.45.